



REPUBBLICA ITALIANA

**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott.ssa Rossana De Corato	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario (Relatore)
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'Adunanza del 22 novembre 2017 e nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2017

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria
2006);
visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre
2012, n. 213;



vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

esaminate le relazioni-questionario dell'Organo di revisione contabile del Comune di **Marzano (PV)** sui rendiconti degli esercizi 2014 e 2015 e sul bilancio di previsione dello stesso esercizio 2015, pervenute a questa Sezione regionale;

viste le note istruttorie n. 583 del 18 gennaio 2017 e n. 12303 del 8 agosto 2017 e le risposte fornite dall'ente con note del 31 gennaio 2017 e dell'11 settembre 2017;

vista la relazione di deferimento del magistrato istruttore del 3 novembre 2017;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 117/2017 del 6 novembre 2017 con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 22 novembre 2017;

esaminata la memoria trasmessa dal Comune in data 15 novembre 2017;

udito il relatore, dott. Paolo Bertozzi;

udito, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, il Sindaco Angelo Bargigia;

esaminata la nota trasmessa dal Comune in data 7 dicembre 2017.

Premesso in fatto

Dall'esame delle relazioni dell'Organo di revisione del Comune di Marzano sui rendiconti degli esercizi finanziari 2014 e 2015 e sul bilancio di previsione dello stesso esercizio 2015, trasmesse a questa Sezione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono emersi alcuni profili di criticità nella gestione dell'ente che hanno richiesto approfondimenti istruttori.

Con la nota n. 583 del 18 gennaio 2017, indirizzata all'Organo di revisione del Comune, sono state richieste informazioni sul rendiconto dell'esercizio 2014 e sul bilancio di previsione dell'esercizio 2015 con particolare riferimento:

- al riaccertamento ordinario dei residui e al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014;
- al riaccertamento straordinario dei residui e al risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015;
- alla gestione di cassa dell'esercizio 2014 e all'anticipazione di tesoreria.

Con nota trasmessa alla Sezione mediante l'applicativo Si.Qu.EL. in data 31 gennaio 2017 (priva di intestazione e di sottoscrizione) è stato dato riscontro alla predetta richiesta e fornita la relativa documentazione.

Con la successiva nota n. 12303 dell'8 agosto 2017, indirizzata all'Organo di revisione e per conoscenza al Sindaco del Comune, sono stati richieste informazioni sul rendiconto dell'esercizio 2015 e ulteriori chiarimenti sul passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato per quanto attinente alla cancellazione dei residui e alla costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La risposta alle predette richieste è stata fornita dall'amministrazione con la nota dell'11 settembre 2017, anch'essa priva sottoscrizione.

Il magistrato istruttore, ravvisata sulla base della documentazione acquisita la presenza di profili di criticità nella gestione finanziaria dell'ente e di carenze informative nelle risposte fornite in sede istruttoria, ha ritenuto di sottoporre la situazione del Comune alla valutazione collegiale della Sezione sulla base dei seguenti rilievi:

1. la sostenibilità dei provvedimenti adottati per il ripiano del disavanzo di amministrazione di euro 212.119,45, registrato alla chiusura dell'esercizio 2014;
2. la generica determinazione della natura dei residui passivi Titolo II pari ad euro 63.602,92, e le conseguenze sui residui del bilancio dell'esercizio finanziario successivo;
3. l'eliminazione in sede di riaccertamento straordinario di residui attivi per euro 29.396,75 e la conseguente reimputazione all'esercizio 2015, anche al fine della determinazione del fondo pluriennale vincolato secondo i criteri contabili vigenti e della sua iscrizione nel bilancio di previsione 2015/2017;
4. la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità anche alla luce di quanto accantonato in sede di bilancio di previsione del medesimo esercizio e della compilazione, richiesta in sede di istruttoria, del prospetto relativo alla cancellazione dei residui attivi nell'arco degli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015;
5. le modalità di calcolo della cassa vincolata, determinata al 1 gennaio 2015 in euro 6.230, e dell'avanzo di amministrazione vincolato.

Dopo l'invio dell'ordinanza di convocazione, il Comune, in data 15 novembre 2017, ha trasmesso una memoria con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito ai rilievi contestati.

Nella pubblica adunanza del 22 novembre 2017, dopo la relazione orale del Magistrato istruttore, è intervenuto il Sindaco il quale ha dichiarato di aver assunto temporaneamente la responsabilità del Servizio finanziario del Comune e di aver provveduto personalmente alla redazione delle risposte istruttorie trasmesse alla Sezione.

Lo stesso Sindaco, dopo aver richiamato la memoria depositata, si è riservato di fornire ulteriori chiarimenti in merito a taluni aspetti tecnico-contabili della gestione.

La Sezione, all'esito dell'adunanza ha ritenuto opportuno richiedere i predetti chiarimenti direttamente all'Organo di revisione, tramite specifica nota delegata al Magistrato istruttore.

Con nota del 7 dicembre 2017 l'Organo di revisione del Comune ha dato riscontro alla richiesta.

La Sezione è stata quindi convocata nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017 per deliberare sulla gestione finanziaria del Comune di Marzano.



Considerato in diritto

1) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.


L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica. Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' or similar character.

natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione deve rilevare, in via preliminare, che le risposte fornite dall'ente alle richieste istruttorie non sempre si sono rivelate esaustive e, come tali, non hanno consentito di accertare, già in fase istruttoria, la regolarità amministrativa e contabile di diversi aspetti della gestione finanziaria del Comune.

Il Sindaco, che ha temporaneamente assunto la responsabilità del Servizio finanziario del Comune, ha precisato in adunanza di avere provveduto personalmente alla redazione delle note di risposta alle richieste formulate dal Magistrato istruttore ed espressamente indirizzate all'Organo di revisione.

La Sezione, preso atto di quanto dichiarato, rimarca la necessità che le informazioni sulla gestione finanziaria dell'ente siano fornite, o comunque attestate, dall'Organo di revisione cui compete per legge la compilazione delle relazioni-questionario e la trasmissione delle stesse alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti e al quale sono indirizzate, in prima istanza, le richieste istruttorie.

Il riscontro da parte dell'Organo di revisione appare tanto più necessario nei casi in cui, ~~come quello di specie, le richieste di informazioni sono relative ad aspetti tecnico-contabili~~ della gestione finanziaria, quali quelli connessi alle operazioni per passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato, e il Comune risulta privo di una specifica professionalità preposta al Servizio finanziario.

Ciò premesso, la Sezione conferma la sussistenza delle irregolarità nella gestione finanziaria del Comune di Marzano sulla base e nei limiti delle seguenti considerazioni.

1. Disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2014 e misure di ripiano.

La gestione dell'esercizio finanziario 2014 del Comune si è chiusa con un disavanzo di amministrazione di euro 212.119,45, determinato dalla differenza tra il saldo della gestione di competenza (euro 75.918,79) e il saldo negativo della gestione dei residui (-313.697,41, conseguente alla cancellazione di residui attivi insussistenti o inesigibili in sede di riaccertamento ordinario).

La Sezione ricorda innanzitutto che il disavanzo di amministrazione costituisce l'evidente sintomo di uno squilibrio nella gestione finanziaria dell'ente locale che abbia mantenuto,

nel tempo, un livello di spesa superiore a quello sostenibile sulla base delle entrate realizzate.

Tale disavanzo deve essere ripianato nei tempi e secondo le modalità stabilite dal TUEL il quale, nel testo all'epoca in vigore, ne richiedeva l'applicazione al bilancio di previsione (art. 188) con il possibile utilizzo "per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" (art. 193).

In risposta ad una specifica richiesta sul punto formulata in sede istruttoria, l'amministrazione comunale ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 13 del 16 giugno 2015 (corredata dal parere favorevole dell'Organo di Revisione) con la quale è stato disposto un piano triennale di rientro dal disavanzo a rate costanti di euro 70.706,49 per ciascuno degli esercizi 2015, 2016 e 2017.

Non sono state tuttavia fornite informazioni sull'avvenuto ripiano della quota prevista per l'esercizio 2015 e dei mezzi di finanziamento utilizzati allo scopo. La memoria depositata per l'adunanza del 22 novembre 2017 si è limitata a riferire al riguardo che "il disavanzo è stato completamente ripianato alla fine dell'esercizio 2015 che registra un avanzo di di euro 28.853,10".

Il Sindaco, intervenuto nella stessa adunanza, si è riservato di produrre ulteriori chiarimenti.

Con la nota di integrazione istruttoria delegata al Magistrato istruttore all'esito dell'adunanza tali chiarimenti sono stati richiesti direttamente all'Organo di revisione il quale, nella risposta fornita con la nota del 7 dicembre 2017, ha precisato che la quota di ~~disavanzo prevista per il 2015, pari ad euro 70.706,49, è stata interamente ripianata nel corso dell'esercizio per effetto di maggiori entrate ricavate dal Fondo di solidarietà comunale (+ euro 17.305,719), da trasferimenti correnti (+ euro 62.255) e da proventi diversi (+ euro 12.420,89).~~

La Sezione prende atto di quanto dichiarato al riguardo, riservandosi di verificare l'avvenuto ripiano delle ulteriori quote del disavanzo dell'esercizio 2014 nei controlli ad essa intestati sulle successive gestioni finanziarie del Comune.

2. Riaccertamento straordinario dei residui. Reimputazione residui attivi e passivi.

Il Comune di Marzano, con la deliberazione di Giunta n. 22 del 29 aprile 2015, ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 7 e seguenti, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, adempimento propedeutico al passaggio al nuovo sistema contabile "armonizzato" degli enti locali.

Come evidenziato dal "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui" allegato alla deliberazione e che sintetizza le risultanze contabili delle operazioni effettuate, il Comune ha provveduto alla

cancellazione ed alla reimputazione all'esercizio 2015 di residui passivi di parte corrente per euro 32.261,32 e di residui attivi, ugualmente di parte corrente, per euro 29.396,75, con conseguente determinazione del Fondo pluriennale vincolato per il valore di euro 2.864,57.

La Sezione deve rilevare che la reimputazione dei residui non sembra essere stata effettuata secondo i criteri stabiliti dai nuovi principi della contabilità c.d. "armonizzata" introdotta dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Questi richiedono, come è noto, la registrazione nelle scritture contabili dell'ente delle sole obbligazioni attive e passive perfezionate, con imputazione contabile all'esercizio di scadenza in cui il credito o il debito diviene esigibile.

Al fine di adeguare la gestione al suddetto principio è stato richiesto agli enti interessati dal processo di armonizzazione contabile di dar corso al riaccertamento straordinario dei residui, provvedendo alla cancellazione dei residui corrispondenti ad obbligazioni non scadute con la contestuale reimputazione degli stessi all'esercizio di scadenza e con la conseguente determinazione del Fondo pluriennale vincolato, dato dalla differenza positiva tra residui passivi e residui attivi reimputati.

Dall'esame della deliberazione di riaccertamento straordinario del Comune, acquisita agli atti in sede istruttoria, emerge che sono stati reimputati all'esercizio 2015 residui attivi relativi ad entrate rispetto alle quali non appare ipotizzabile, in assenza di specifica motivazione, la mancata scadenza della relativa obbligazione che ne giustifichi la reimputazione ad un esercizio futuro (es. "TARI-Tassa rifiuti", "Proventi per sanzioni amministrative pecuniarie", "proventi diversi").

Lo stesso dicasi per taluni residui passivi reimputati al successivo esercizio a fronte di prestazioni che verosimilmente dovevano ritenersi già rese e quindi scadute (ad es. "spese di pulizia", "spese di funzionamento", "manutenzione ordinaria").

La Sezione, accertata nei termini sopra riferiti la non corretta reimputazione dei residui attivi e passivi di parte corrente con la conseguente errata quantificazione del Fondo pluriennale vincolato, richiama il Comune ad una attenta applicazione del principio della competenza "potenziata", procedendo ad una puntuale verifica dell'idoneità del Fondo medesimo a dare copertura agli impegni imputati ai successivi esercizi finanziati.

La Sezione, viceversa, prende atto, sulla base di quanto dichiarato nella memoria depositata, che i residui attivi del titolo II, conservati nel conto del bilancio alla chiusura dell'esercizio 2014, sono stati pagati nel corso del successivo esercizio finanziario senza richiedere alcuna reimputazione.

3. Riaccertamento straordinario dei residui. Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Comune, all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, non ha provveduto al primo accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto al risultato di amministrazione rideterminato al 1 gennaio 2015.

Nella memoria depositata è stato riferito sul punto che il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato costituito per l'anno 2015 in base agli Importi dei mancati Incassi dell'entrata del titolo I, precisando altresì che lo stesso "è stato determinato con metodo manuale in quanto i metodi ordinari avrebbero inciso eccessivamente sul bilancio e sottratto risorse importanti per la gestione corrente dello stesso bilancio".

Rilevato che l'accantonamento del Fondo, contrariamente a quanto dichiarato dall'amministrazione comunale, non risultava dal questionario sul rendiconto dell'esercizio 2015, con la nota di integrazione istruttoria delegata al Magistrato Istruttore sono stati chiesti chiarimenti sul punto all'Organo di revisione.

Quest'ultimo, nella risposta trasmessa in data 7 dicembre 2017, ha precisato che, a fronte dell'ammontare del Fondo calcolato secondo i criteri stabiliti dal principio contabile ("metodo C") in euro 7.388,44 è stato disposto l'accantonamento nel risultato di amministrazione della somma di euro 5.927,93 che, per errore materiale, non è stata riportata nel questionario.

La Sezione, preso atto di quanto rappresentato dal Comune, ritiene opportuno richiamare, in primo luogo, i criteri di determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria fissa le modalità di determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, richiedendo uno stanziamento (nel bilancio di previsione) o un accantonamento (nel rendiconto) minimo obbligatorio calcolato sull'andamento delle riscossioni negli esercizi pregressi.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015.

Il principio contabile elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione (i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa).

Al di fuori di tali ipotesi è consentito all'ente di escludere determinati crediti dal calcolo del Fondo, solo dandone adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio e nella Relazione al Rendiconto.

I criteri per il calcolo del Fondo sono esplicitati nell' "Esempio n. 5", riportato in calce allo stesso principio contabile il quale stabilisce che in occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui

attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti, provvedendo a tal fine a:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e difficile esigibilità, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli Incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con la modifica apportata al principio contabile dal DM 20 maggio 2015 si è stabilito che: *"l'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma"*.

Un metodo "semplificato" per la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato introdotto dallo stesso decreto ministeriale di modifica con riferimento ai rendiconti degli esercizi da 2015 a 2018.

Questo stabilisce infatti che *"in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:*

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019".

Il sistema contabile armonizzato richiede in ogni caso un accantonamento minimo al Fondo crediti di dubbia esigibilità che non può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione dei sopra riferiti criteri di calcolo.



L'obbligo di accantonamento nel rendiconto impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione costituita dai residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 32/2015/INPR, ha affermato in questo senso che *"uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 è quello della corretta determinazione del "fondo crediti di dubbia esigibilità", che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili. L'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile"*.

Ciò premesso, la Sezione, accertata la mancata costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità al 1 gennaio 2015, prende atto dell'avvenuto accantonamento dello stesso nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2015, richiedendo al Comune di verificarne la congruità in sede di redazione del rendiconto dell'esercizio 2017 secondo la modalità stabilite dal principio contabile, fornendo la specifica indicazione:

- dell'elenco dei residui attivi conservati per ogni categoria entrata considerata ai fini della determinazione del Fondo medesimo con indicazione analitica e motivata delle eventuali poste escluse;
- dell'importo dei residui attivi esistenti all'inizio di ciascuno degli ultimi 5 esercizi, e le relative riscossioni con indicazione della media realizzata;
- ~~dell'importo del Fondo accantonato per ciascuna categoria d'entrata risultante~~ dall'applicazione di una percentuale pari al complemento a 100 della media di riscossione all'importo dei residui attivi conservati al 31 dicembre.

Le risultanze contabile delle predette operazione dovranno essere trasmesse a questa Sezione unitamente al Rendiconto dell'esercizio 2017, entro 30 giorni dall'approvazione dello stesso.

4. Gestione di cassa. Anticipazione di tesoreria.

Il Comune di Marzano, come accertato nel corso dell'istruttoria, ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per 273 giorni nell'esercizio 2014, usufruendo della somma di euro 145.386,36, e per 267 giorni nell'esercizio 2015 per la somma di euro 472.190,84.

Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell'art. 222 del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, può concedere allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Si deve tuttavia rimarcare che tale forma di finanziamento, ancorché rispettosa dei predetti limiti, debba costituire una operazione eccezionale consentita per superare momentanee deficienze di cassa e non rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale.

L'azione, soprattutto se reiterata nel tempo e per importi rilevanti, oltre a produrre un aggravio finanziario derivante dagli interessi passivi che maturano sulla somma concessa in anticipazione per il periodo di utilizzo, costituisce il sintomo di un evidente squilibrio di bilancio, in particolare della gestione di competenza, denotando l'incapacità dell'ente di riscuotere le entrate accertate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di spesa, senza ricorrere all'indebitamento.

Appare quindi necessario che il Comune, valutate attentamente le cause che hanno determinato una costante carenza di liquidità, provveda ad attivare tutte le misure necessarie per limitare il ricorso alle anticipazioni di cassa, a cominciare da una pronta riscossione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio e dei residui attivi.

Per quanto riguarda "la cassa vincolata", indicata nell'importo di euro 6.230, la Sezione prende atto di quanto dichiarato nella memoria depositata sull'inerenza della stessa all'indennità di fine mandato del Sindaco, ed invita il Comune a prestare attenzione alla corretta rilevazione contabile dei vincoli di bilancio e dei corrispondenti vincoli di cassa secondo i criteri stabiliti dai nuovi principi contabili.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Marzano, quale emersa dalla documentazione esaminata, presenta profili di criticità che se non tempestivamente rimossi potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, meritano di essere segnalati al Consiglio comunale.

Alla verifica delle predette misure la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

RICHIEDE

al Comune ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e, in particolare, di provvedere alla verifica di congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di redazione del rendiconto dell'esercizio 2017 con le modalità indicate in motivazione, trasmettendone le risultanze a questa Sezione entro 30 giorni dall'approvazione dello stesso.


DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema Si.Qu.EL., all'Organo di revisione dell'ente;
che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato dalla Camera di consiglio del 20 dicembre 2017.


Il relatore

(dott. Paolo Bertozzi)



Il Presidente

(dott.ssa Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria

25 GEN 2018

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

